

# Domanda entro il 20 ottobre per essere riammessi alla dilazione dei ruoli

Lunedì, 19 settembre 2016



L'art. [13-bis](#) comma 1 del DL 113/2016, conv. L. [160/2016](#) ha previsto una riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti, che, sotto vari aspetti, ricalca le precedenti.

Trattasi delle dilazioni concesse dall'Agente della riscossione ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 602/73, le quali, di norma, concernono le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.

Non ci sono limitazioni di sorta, quindi la riammissione può riguardare tributi di ogni genere, nonché contributi previdenziali e assistenziali.

In sostanza, per essere riammessi alla dilazione occorrono due requisiti.

Il debitore deve essere decaduto alla data dell'1 luglio 2016, e la relativa domanda va presentata entro il 20 ottobre 2016.

Relativamente alla decadenza, nella versione attuale della norma, come modificata dal DLgs. [159/2015](#), si decade dalla dilazione se non vengono pagate 5 rate del piano, anche non consecutive.

Prima di tali modifiche, che operano per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, il debitore sarebbe decaduto in caso di omesso pagamento di 8 rate pure non consecutive.

In merito alla domanda, essa va presentata tramite il modello "RR1" disponibile sul sito internet di Equitalia.

È irrilevante la data di concessione della dilazione poi decaduta, facendo la norma riferimento a una data "anteriore o successiva" all'entrata in vigore del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159.

Non appare necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l'importo delle somme da dilazionare, quindi anche se gli importi sono superiori alla soglia dei 60.000 euro, la riammissione opera su mera istanza di parte.

Si evidenzia che sia la disciplina generale sulla dilazione dei ruoli, anch'essa oggetto di modifiche ad opera del DL [113/2016](#), sia la riammissione alla dilazione stessa sono oggetto di esaustiva trattazione nel numero di Schede di aggiornamento Eutekne di [agosto-settembre](#).

La decadenza deve essersi verificata entro lo scorso 1° luglio

Il nuovo piano potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, escludendo la possibilità di richiedere la c.d. "dilazione straordinaria" sino a 120 rate mensili. Però, i debitori che fruivano della dilazione "straordinaria", possono ottenere un numero di rate pari alla dilazione originaria.

Visto il rinvio ai commi 1-quater e 4 dell'art. 19 del DPR 602/73, la domanda di dilazione inibisce l'adozione del fermo di beni mobili registrati e dell'ipoteca esattoriale, ferma restando la validità delle cautele già in essere, e osta all'avvio di nuove azioni esecutive.

La riammissione, invece, non può essere concessa per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'[art. 48-bis](#) del DPR 602/73.

Ad ogni modo, pagata la prima rata, il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC, e, come prevede l'art. 48-bis del DPR 602/73, non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del "blocco" dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO